STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Della docente **PELLEGRINO LILIA** nata a Messina il 11/02/1982, Codice Fiscale PLLLLI82B51F158S, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC**: studiolegaleavvocatofasano@pec.it** e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina Via dei Mille, Isol.221, n.65 – Messina
- **USR REGGIO CALABRIA** NELLE PERSONE DEI DIRIGENTI PRO TEMPORE rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina Via dei Mille, Isol.221, n.65 – Messina

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

- Dell'Ordinanza Ministeriale resa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – n. 182 del 23/03/2020 - REGISTRO DECRETI 0000182 - 23/03/2020 - REGISTRAZIONE (**Allegato 1**) – con cui è stata disciplinata "*la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2020/2021"* nella parte in cui, **in aperta violazione e deroga normativa – ed in violazione del principio di inderogabilità della legge ed, in particolare, dell'art. 470 del TU in materia scolastica 297/94**, determina (art. 1) le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola triennio 2019/2022 in relazione alla reiterata e continua priorità di assegnazione ai docenti aventi minor punteggio dei ricorrenti nella composizione delle graduatorie di mobilità e nella, specie, nella parte in cui non riconosce la precedenza normativa riconosciuta ex lege alla ricorrente dall'art. 470, comma, 1 del TU in materia scolastica.
- Dell'Ordinanza Ministeriale resa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – n. 182 del 23/03/2020 - REGISTRO DECRETI 0000182 - 23/03/2020 - REGISTRAZIONE (**Allegato 1**) – con cui è stata disciplinata "*la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2020/2021"* nella parte in cui, **in aperta violazione e deroga normativa – ed in violazione del principio di inderogabilità della legge**, determina (art. 1) le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola triennio 2019/2022 in relazione alla reiterata e continua priorità di assegnazione ai docenti aventi minor punteggio dei ricorrenti nella composizione delle graduatorie di mobilità, ossia i docenti *iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25*

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado."

- Della spiegata ordinanza nella parte in cui deroga alla norma di legge e continua ad applicare, non avendo contemplato all'interno del suo contenuto specifica disapplicazione del precedente principio, criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge.
- Della spiegata ordinanza in tutte le parti in cui, in aperta violazione e deroga normativa, determina una deroga alla legge 107/2015 art. 1 comma 96, 97, 98 , all'art. 463 del tu in materia scolastica dlgs 297/1994, nonché', la violazione e deroga da parte della norma pattizia al principio di anzianità di servizio nella composizione delle graduatorie di mobilità sancito dal comma ii° art. 463 del d.lsg 297/1994.
- Della spiegata ordinanza, nella parte in cui non prevede e non demanda, ai fini dei trasferimenti, *la quota 100* dei pensionamenti come da tabelle in possesso dal MIUR già alla data del 28 febbraio 2019, quindi prima della pubblicazione dell'Ordinanza impugnata, quota che avrebbe permesso ai ricorrenti di essere collocati nelle sedi lavorative di residenza.
- Della spiegata ordinanza nella parte in cui prosegue nel disciplinare la mobilità del personale docente 2019/2020 in relazione ed in aperto richiamo ai principi di cui al primo piano straordinario di mobilità 2016/2017 che ha affidato ad un algoritmo la valutazione delle domande di mobilità dei ricorrenti.
- Dell'art. 8 del CCNI triennio 2019/2022 (CFR**. ALL. 2**) nella parte in cui ha illegittimamente negato alla ricorrente la precedenza ex art. 470, comma 1 del TU in materia scolastica.
- Della comunicazione di mancato trasferimento del 29/06/2020.

Di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire danno e pregiudizio per l'odierna rappresentata docente Lilia Pellegrino.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

FATTO

A) La ricorrente Pellegrino è stata assunta a tempo indeterminato nel comparto scuola giusta L. 107/2015 da graduatorie ad esaurimento (id est: GAE), degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso A246 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE), nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c) (CFR. **ALL. 3**).

B) La ricorrente appartiene alla seguente classe di concorso: AA25 – lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (Francese).

C) La ricorrente, ai fini dell'odierna mobilità 2020/2021 vanta elevato punteggio, PARI A 55, così ripartito: 43 PUNTEGGIO BASE +6 PUNTEGGIO FIGLI + 6 PER COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO (cfr. **ALL. 4** – Notifica trasferimento – pagina 1).

D) Punteggio, pur tuttavia, che anche nella recente mobilità 20/21 non le ha permesso di poter ottenere il trasferimento definitivo nella Provincia di ricongiungimento (cfr. **ALL. 5 –** esito trasferimento del 29/06/2020, nonostante l'anzianità di servizio e i titoli posseduti).

E) Si noti bene che la professoressa Pellegrino, invero, è stata valicata nella recente mobilità da colleghi aventi punteggio inferiore, come si vedrà infra.

F) Invero, per la medesima classe di concorso della ricorrente, AA25– la ricorrente è stata valicata da docenti aventi punteggio inferiore.

G) Ecco l'elenco dei docenti che nella medesima classe di concorso, presentano TUTTI punteggio inferiore a 55, NEO IMMESSI IN RUOLO ANCHE DA QUOTA 100 CHE NON VANTANO UN PUNTEGGIO PARI A 55 (**cfr. all. 6**).

Ora è bene fin da subito evidenziare, come in ultimo statuito dal Consiglio di Stato (cfr. **ALL. 7**) che a mente del T.U. della scuola, l'articolo 470, comma 1 , prevede espressamente che nel

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima e che la contrattazione collettiva, il CCNI allegato e la pedissequa ordinanza non possono derogare, come invece accaduto, alla Legge (art. 470 del TU derogata dal CCNI).

Quindi, la ricorrente ha una prevalenza rispetto a tali soggetti indicati negli elenchi di cui all'allegato 6.

Infatti la ricorrente non è una neo immessa in ruolo, ma docente che ha presentato specifica domanda di mobilità interprovinciale e con elevato punteggio: **55 PUNTI** di mobilità per A.S. 2020/2021. In tal senso, la ricorrente è stata lesa dalla recente mobilità e dalle pedissequa ordinanza nella misura in cui la stessa ha riservato il 50% dei posti disponibili ai neo immessi in ruolo, **quando di fatto la norma sopra citata prevede invero una PRECEDENZA per la signora Pellegrino.**

Alla stessa, invero, è stato messo da parte solo il 30% dei posti residui; il MIUR, pertanto, ha illegittimamente eliminato la precedenza che ex lege spettava alla ricorrente.

A) La docente, indi, è stata valicata da colleghi docenti aventi punteggio inferiore come indicati nell'allegato afferente il calendario delle neo immissioni in ruolo per la Provincia di Messina (all. **6**) **nella sua stessa classe di concorso e nelle preferenze optate in domanda di mobilità dalla nn. 1 alla n. 15!**

B) **Ecco le preferenze ed indici di gradimento inseriti in sede di domanda di mobilità:** Comune F158 ME MESSINA 2 Distretto 036 ME Distretto 036 3 Comune A638 ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO 4 Distretto 037 ME Distretto 037 5 Provincia ME ME MESSINA 6 Distretto 020 CT Distretto 020 7 Distretto 019 CT Distretto 019 Pagina 5 di 6 PREFERENZE NUMERO D'ORDINE TIPO DI PREFERENZA CODICE PROVINCIA DIZIONE IN CHIARO 8 Comune C351 CT CATANIA 9 Comune M018 RC VILLA SAN GIOVANNI 10 Comune B516 RC

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

CAMPO CALABRO 11 Comune H224 RC REGGIO DI CALABRIA 12 Comune A552 RC BAGNARA CALABRA 13 Comune G288 RC PALMI 14 Comune E041 RC GIOIA TAURO 15 Comune H558 RC ROSARNO

C) Quindi il MIUR ha errato laddove non ha applicato il principio della preferenza per il trasferimento interprovinciale di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione delle sedi per i nuovi assunti.

D) Ad sintetim: la ricorrente non poteva essere superata nelle fasi delle mobilità dai neo immessi attesa la palese violazione di cui all'articolo 470 del TU. E ciò in quanto la stessa vanta maggior punteggio rispetto ai soggetti indicati nei bollettini dei movimenti che qui si allegano.

E) In particolare da quota cento nella medesima classe di concorso della ricorrente – AA025 – su si registrano 3 posti per cessazione. Posti assegnati a docenti neo immessi in ruolo e con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

F) Non solo.

G) Questo principio è stato di recente confermato dal Tar Lazio (cfr. **ALL. 7**) con due decreti monocratici sulla scia dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 3722/2019 (cfr. **all. 8**), in cui il Supremo Consesso Amministrativo ha statuito che *"in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine"*, in due nuovi ricorsi (patrocinati dallo scrivente) il Tar Lazio, con due decreti monocratici (3053/2020 e 3165/2020 – CFR. **ALL. 8**) , accoglie le richieste dei ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni. Tale principio è scolpito nel Testo Unico dell'Istruzione, che all'art. 470 co. 1 così si esprime *"specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della*

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

pubblica istruzione definiscono tempi e modalità […]per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".

H) In pratica i neo immessi per la classe di concorso della ricorrente e per le preferenze indicate dalla stessa hanno illegittimamente occupato i posti alle stesse riservati dall'articolo 470 del TU che fonda le sue basi normative anche sul principio meritocratico del maggior punteggio nella composizione delle graduatorie di mobilità.

I) Ma vi è di più.

J) È bene a tal riguardo evidenziare che in sede di mobilità nei riguardi della ricorrente si è attivata una precipua discriminazione contemplata nella **c**ontrattazione integrativa **che ha deciso di accantonare dei posti in favore dei docenti reclutati dalle GM 2012, tra l'altro** meri idonei e non vincitori di concorso**.**

K) Decisione che ha avuto come conseguenza quella di far ottenere a **docenti con pochi punti il trasferimento a danno della nostra assistita**, **la quale vanta punteggi di gran lunga superiori**.

L) Del resto, come ben si vedrà dall'allegato 6 rubricato "primo grado", per la classe di concorso della ricorrente vi erano posti disponibili e accantonati. Posti relativi alla classe AA25 della ricorrente nella Provincia di Messina.

M) Non solo POSTI riferibili alle neo immissioni in ruolo ma anche a quota 100.

N) Ecco i posti disponibili relativamente alla classe di concorso della ricorrente, si rammenta la AA25 – **cfr all. 6** rubricato allegato 6, ME SEDI DISPONIBILI.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

AA25	MEMM83203P	S.M. G. Delle Colonne - Roccalumera	VIA CAMINITI A
AA25	MEMM856015	S.M. Buonarroti - S. S. Camastra	VIA LIBERTA', 1
AA25	MEMM857011	S.M. Galilei - Terme Vigliatore	VIA DEL MARE N. 67
AA25	MEMM86501X	S.M. S. Francesco Di Paola - ME	VIA OLIMPIA S. LICANDRO
AA25	MEMM869017	S.M. Paino - ME	VIA P. CASTELLI 198

Analogo discorso per la mobilità 2019/20 ove in relazione U.S.R. SICILIA - UFFICIO VIIII AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI MESSINA RIPARTIZIONE CONTINGENTE NOMINE IN RUOLO QUOTA 100 ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 si evidenzia la presenza di ben 3 posti disponibili per la classe di concorso della ricorrente AA25 – **CFR ALL. 6** RUBRICATO Ripartizione contingente nomine quota 100Messinarett.pdf.

O) **Da qui la violazione delle norme contemplate nel Testo Unico in materia scolastica e del violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994.**

P) **Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione <u>essendo norma non derogabile dall'O.M. oggi impugnata.</u>**

Q) **La ricorrente, indi, grazie anche alla recente contrattazione collettiva in sede di mobilità verrà sempre valicata da docenti con punteggio inferiore e con minor anni di servizio nella scuola.**

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

R) Non solo. Si tratta dei docenti che il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale ha obbligato a presentare comunque domanda di mobilità all'esito della quale, tuttavia, ha disposto i trasferimenti senza tener conto delle preferenze da loro espresse, pur in presenza di posti disponibili nelle province indicate nella loro relativa domanda di mobilità in organico di fatto e in deroga, posti già assegnati a docenti dotati di punteggio inferiore.

S) Considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e **appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio**, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi.

T) Ciò anche in relazione al principio di diritto per cui i trasferimenti e le relative domande dei docenti immessi in ruolo da più di tre anni, hanno PREVALENZA SULLE NUOVE ASSUNZIONI. Talché appare anche incongruente l'odierna ed impugnata ordinanza anche nella parte in cui riserva una percentuale dei posti della mobilità ai docenti neo immessi in ruolo che di fatto andranno ad occupare le preferenze della sig.ra Pellegrino.

In data 29/06/2020 la ricorrente riceveva la comunicazione di mancato trasferimento.

Avverso tale comunicazione presentava reclamo ex art. 17 del CCNI scuola triennio 2019/2022 (CFR. ALL. 9).

Pur tuttavia in seguito a tale attività non faceva seguito alcun riscontro.

La docente si trova in Assegnazione Provvisoria per il corrente anno scolastico in Provincia di Messina. Da qui il deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Messina ex art. 413 comma 5 cpc (cfr. all. 10).

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

U) In Seguito alla pubblicazione degli esiti dei trasferimenti del 29/06/2020 questi chiari principi normativi, non sono stati debitamente indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli, con conseguente e grave pregiudizio per la ricorrente. Tutti gli atti oggi censurati, allora, sono illegittimi e vanno annullati e/o disapplicati, per i seguenti motivi di

DIRITTO

MOTIVO I°

SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022

La ricorrente vanta 55 punti complessivi di mobilità interprovinciale. Punteggio che, ove correttamente applicato l'art. 470 del TU in materia scolastica, le avrebbe certamente permesso il trasferimento definitivo in provincia di Palermo.

La PA procedente, invero, ha illegittimamente derogato alla legge a mezzo di un atto normativo secondario, CCNI e la pedissequa ordinanza allegata.

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua.

E ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, **soddisfacendo così la domanda della ricorrente Pellegrino che è titolare di una precedenza prevista per legge** non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Nella specie esaminando il calendario delle neo immissioni in ruolo allegate si evince che la docente è stata valicata da colleghi aventi punteggio inferiore.

In particolare, esaminando il Calendario delle convocazioni per l'immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018 per le classi di concorso di competenza dell'Ambito territoriale di Messina, per l'anno scolastico 2019/2020 **emerge che tutti i neo immessi hanno occupato gli ambiti optati dalla Pellegrino pur avendo punteggio inferiore a quello della ricorrente, ossia inferiore a 55!**

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.

Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari. Questa gestione da parte del Ministero, quindi va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni. Concetto ribadito anche dalla Cassazione,

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso".

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruo9lo. Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta percento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che cosi invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

II° MOTIVO

ILLEGITTIMA DEROGA NORMATIVA DA PARTE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE RESA IN DATA 8 APRILE 2019 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 ART. 1 COMMA 96, 97, 98 — VIOLAZIONE E DEROGA ALL'ART. 463 DEL TU IN MATERIA SCOLASTICA DLGS 297/1994 –

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

VIOLAZIONE E DEROGA DA PARTE DELLA NORMA PATTIZIA AL PRINCIPIO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA' SANCITO DAL COMMA II° art. 463 del DLSG 297/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 124/1999

L'Ordinanza ministeriale impugnata non può derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge.

Nel caso di specie, la disposizione impugnata nel determinare le modalità di applicazione del CCNI continua a prevedere *per relationem* un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti provenienti dal canale GM, ossia, i soggetti individuati dalla stessa legge 107/2015: "*i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado."*

Considerato:

Che, invero, la L. 107/2015 all'art. 1, comma 96 **pone tali categorie** (docenti provenienti dalle GAE (Pellegrino) e docenti provenienti dalle GM) **sullo stesso piano** essendo così formulata la lettera della norma in materia di assunzioni a tempo indeterminato*: 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,*

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

Che, a parità di assunzione, quindi, i trasferimenti devono <u>avvenire per merito</u>, ossia in base al principio del punteggio più elevato.

La docente ha un punteggio pari a 55.

Invero, art. Art. 463 - *Tabella di valutazione 1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto* ***conto dell'anzianità di servizio di ruolo****, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.*

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Che la sig.ra Lamberta, quindi, rispetto agli idonei ossia ai soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, **vanta punteggio superiore come da documentazione allegata.**

La ricorrente vanta maggiore anzianità di servizio. La stessa quindi, vanta i diritti di cui all'art. 463, comma II, a mente del quale: *L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in* ***misura doppia*** *rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato.*

Principi, questi, totalmente eliminati dall'impugnata ordinanza.

La Legge n. 124/1999 ha introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del "maggior punteggio" è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

La domanda di mobilità della ricorrente, quindi, deve essere valutata applicando i principi di concorsualita' e meritocrazia. Donde, il MIUR, con la contestata ordinanza, ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.

Appare inammissibile nel nostro ordinamento una tale deroga normativa da parte di una norma pattizia. I trasferimenti devono seguire il dettato normativo previsto dalle leggi anzi calendate. I trasferimenti dei ricorrenti, quindi, devono prevalere sull'assegnazione delle sedi ai GM e il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge (Cfr. Ordinanze Tar Lazio n. 5741/2018 e 457/2019 in materia di inderogabilità alla legge da parte dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità).

III° MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 108 DELLA L. N. 107/2015 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241 DEL 1990 E L'ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – I PROBLEMI DELL'ALGORITMO IN RELAZIONE ALL'ATTUALE DISCIPLINA DELLA QUOTA 100 – VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO – MANCATA ATTRIBUZIONE ALLA MOBILITA' DEI POSTI LIBERATI GRAZIE AL MECCANISMO "QUOTA 100" – ORDIERNA MOBILITA' CHE HA ASSORBITO I PRINCIPI DI CUI AL PRIMO PIANO DI MOBILITA' CHE HA DEMANDATO AD UN ALGORITMO I TRAFERIMENTI DEI RICORRENTI

La ricorrente espone che le immissioni in ruolo di cui alla illustrata "fase B" sono state effettuate sui posti dell'organico di diritto residuati dalla precedenti fasi 0 e A provinciali, mentre per la fase "C" si sono resi disponibili i posti di potenziamento in tutte le regioni.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Senonché, nel corso e all'esito delle procedure di immissione in ruolo di cui alla "fase B" si è riscontrato che sono stati assegnati a **docenti titolari di maggior punteggio in graduatoria come la ricorrente,** i posti in province più lontane rispetto a quelle indicate con priorità nella domanda di assunzione, mentre molti docenti con punteggio inferiore, in fase C sono divenuti assegnatari di posti di potenziamento nella provincia e nella classe di concorso scelta.

Di talché, è stata prevista la avversata fase di mobilità straordinaria per il 2016/2017 **richiamata dalla impugnata ordinanza e dall'attuale CCNI 2109/2020** che rispetta tale disegno normativo per rimediare alle cennate incongruenze ed è stato dunque consentito con il censurato piano straordinario di mobilità, ai docenti assunti entro il 2015 e in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia i destinazione recato dall'art 399 co.3 del Testo unico, di chiedere il trasferimento volontario a domanda su tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli assegnati ai docenti assunti in attuazione delle lettere b) e c) del comma 98 (id est dalle GAE, anche in potenziamento) ossia delle fasi B e C e con precedenza rispetto a questi ultimi, che infatti hanno potuto partecipare alla mobilità volontaria per ci è causa, in forza del disposto di cui al riportato secondo periodo dell'art. 2, co. 108 l. n. 107/2015, solo successivamente e sui posti residuati dalla prima fase di mobilità straordinaria riservata ai docenti immessi in ruolo ante 2015.

IV° MOTIVO

MOBILITA' E QUOTA 100 – ART. 8 CCNI 2019/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

La presentazione della domanda di mobilità da parte della ricorrente così come delineata dall'impugnata ordinanza e dal CCNI altro non è che l'avvio di una attività che si può ben inserire nell'alveo del procedimento amministrativo.

Vi è un termine iniziale, vi è un termine finale e, soprattutto, un responsabile presso ogni USR (Ufficio Scolastico Regionale periferico) che valuterà le domande proposte dagli interessati.

In tal senso, pertanto, la domanda soggiace ai principi di cui alla L. 241/90 come d'altronde stabilito dalla recentissima giurisprudenza amministrativa sul tema dell'algoritmo.

Ciò posto una premessa si impone sul punto.

Il nuovo CCNI sulla mobilità, ha legiferato le quote dei trasferimenti del prossimo triennio 2019/20 2020/21 2021/22, con le seguenti percentuali :1°anno 40% ai trasferimenti e il 10% ai passaggi, 2°anno 30% ai trasferimenti e il 20% ai passaggi, 3° 25% per trasferimenti e 25% passaggi.

Il suddetto contratto ha stabilito l'inizio delle operazioni di mobilità non considerando un elemento fondamentale (pur conosciuto dal MIUR da febbraio 2019 come da prospetto allegato, quindi ben prima la formalizzazione della impugnata ordinanza – CFR. FILE PENSIONAMENTI ALLEGATO ALLEGATO 13): la quota 100 dei pensionamenti.

La stessa verrà esitata dall'INPS come termine ultimo 31 maggio c.a **e quindi fuori dalle more della domanda di mobilità e destinata di conseguenza a contratti a tempo determinato.**

Se la mobilità avesse considerato la *quota 100* – anche perché in possesso del MIUR la tabella dei pensionamenti già dalla data di febbraio 2019 quindi già in tempo utile per l'inclusione nel

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

CCNI –**la signora Pellegrino sarebbe stata trasferita o immessa in ruolo con nomina giuridica utilizzando il periodo settembre/dicembre 2019, e ciò le avrebbe permesso e il rientro nelle province d'appartenenza di tanti docenti fuori sede lesi da un algoritmo fallace, le cui possibilità di tornare a casa risulterebbero azzerate nel successivo biennio 2020/2022 a causa delle diminuzioni progressive delle " quote" destinate ai trasferimenti.**

Eppure il MIUR aveva contezza delle quote pensionabili ancor prima che venisse varata la precisata ed impugnata ordinanza. In tal senso, in sede di norma pattizia si sarebbe potuto inserire tali quote anche ai fini dei posti (liberati dai pensionamenti) per la nuova mobilità.

Pur tuttavia, non lo fatto, aggravando l'istruttoria della ricorrente con un procedimento di trasferimento che – appunto perché illegittimo – determinerà per gli stessi l'applicazione e la collocazione in una sede di lavoro distante migliaia di km dalla propria residenza.

Si deposita all'uopo (cfr. **all. 13**) la rielaborazione dei dati dei pensionamenti dei docenti per l'anno 2019 a partire dai dati diffusi dal Miur ma aggregando i dati dei pensionamenti entro la scadenza del 12 dicembre 2018 e quelli richiesti successivamente con la riapertura per il decreto quota 100 entro il 28 febbraio 2018.

Il dato che più salta all'occhio è che con la seconda scadenza di domande di pensionamento le domande sono state più alte di quanto richiesto con la prima scadenza portando ad raddoppio dei pensionamenti complessivi.

Se infatti entro dicembre le domande di pensionamento dei docenti sono state 15.190 con la scadenza del 28 febbraio si sono aggiunte 17.614 domande per pensioni anticipate (di cui 13.347

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

per quota 100) per un totale di 32.804 posti di ruolo lasciati liberi per il prossimo anno scolastico e che si andranno a quelli già liberi e disponibili per l'anno 2018/19.

Posti che potevano essere disponibili per le operazioni di mobilità atteso che non sarà rispettata la scadenza del 17 maggio 2019 per la sistemazione delle posizioni assicurative del personale che ha presentato istanza di cessazione entro il 28 febbraio, in tempo dunque per la chiusura al SIDI per gli organici prevista per il 25 maggio dal CCNI sulla mobilità.

E questo anche per colpa imputabile alla condotta del MIUR che ha demandato ad un algoritmo l'aggiornamento del sistema.

L'aspetto dell'algoritmo, peraltro, coinvolge l'odierna mobilità in quanto, vista l'attività fallace e gli errori di sistema, i posti liberati dai docenti che andranno in pensione con quota 100 non saranno disponibili per i trasferimenti di quest´anno e di conseguenza neppure per le immissioni in ruolo, perché non vi più tempo per farlo.

SULL'ALGORITMO IN GENERALE

La signora Pellegrino è vittima del **primo piano** di mobilità interprovinciale che ha demandato ad un algoritmo il trasferimento e l'elaborazione dei dati dei medesimi

Tale attività, assorbita anche dall'impugnata ordinanza, appare gravemente lesiva dei diritti della rappresentata Pellegrino.

La presente ordinanza del 23 marzo 2020 altro non è che un richiamo alla precedente contrattazione confluita proprio nella mobilità 2016/2017.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario. 3.2.

Significativo sul punto, del resto è quanto sancito dal Tar con recente sentenza N. 09226/2018 REG.PROV.COLL. N. 11241/2016 REG.RIC, a mente della quale: "*Non è conforme al vigente plesso normativo complessivo e ai dettami dell'art. 97 della Costituzione, ai principi ad esso sottesi, agli istituti di partecipazione procedimentale definiti agli artt. 7,8, 10 e 10 – bis della L. 7.8.1990, n. 241, all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall'art. 3, stessa legge, al principio ineludibile dell'interlocuzione personale intessuto nell'art. 6 della legge sul procedimento e a quello ad esso presupposto di istituzione della figura del responsabile del procedimento, affidare all'attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimentale conclusivo, il disimpegno di attività istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e comparativa di interessi e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l'opera e l'attività dianoetica dell'uomo può svolgere*".

V ° MOTIVO

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. SULLA MOBILITÀ DEI DOCENTI PER L'A.S. 2019/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE TESTO UNICO IN

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

MATERIA SCOLASTICA N. 297/94 NELLA PARTE IN CUI DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA'

L'atto impugnato continua a coniare una mobilità interprovinciale preferenziale, in violazione normativa, in favore dei docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 rispetto agli odierni ricorrenti assunti dalle GAE.

Accadrà quindi che docenti con minor esperienza professionale e minor anni di servizio, in seguito a domanda volontaria di trasferimento ex art. 460 del TU in materia scolastica, valicheranno i ricorrenti nelle fasi della mobilità, determinando grave violazione della normativa di settore che prevede il principio di scorrimento della graduatoria di mobilità in base ai titoli ed all'anzianità di servizio.

Da qui ne deriverà una ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti COME LA RICORRENTE che, a mente della stesa legge 107/2015, in quanto assunti prima, e comunque con maggior punteggio, dovevano avere precedenza assoluta.

Il TU in materia scolastica, invero, all'art. 463, rubricato *tabella di valutazione* prevede testualmente che: 1. *I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.*

Principi questi del tutto stravolti anche dalla recente contrattazione.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede: "*3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su*

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria". Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato con posti accantonati.

Principio, questo, oggi confermato nell'impugnata ordinanza.

La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017, così come stabilito dalla L. 107/2015.

Stessa applicazione doveva avvenire ai fini degli odierni trasferimenti!

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale. Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Quanto anzi specificato è illegittimo.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015). Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo. Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a). La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria. Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori. Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come anzi evidenziato, altri concorrenti con minore anzianità e partecipanti alla fase B3 (quindi successiva alla fase B1 cui partecipava la parte ricorrente) e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati nelle sedi indicate dai ricorrenti con maggiore preferenza, e

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

comunque in una sede di gran lunga viciniore rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia, ed è poi stato effettuato anche uno stralcio relativo agi soli ambiti della provincia di Siracusa.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della parte ricorrente. Orbene, come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento. In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"(Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.). Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620). Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611) o, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori che non sono meritevoli di alcuna tutela; 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i vecchi immessi in ruolo), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso; 3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale; 4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015. In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto in epoca antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015. Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammessane la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti. Ma non è tutto. **Come dinanzi evidenziato, si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto. Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso. Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che "i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario …, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vinc**itori, …". Appare quindi ictu oculi come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE. L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa. L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

in particolare, normativa avente carattere imperativo; 2) dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia; 3) della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge". Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed,

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione: _ art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza; _ art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose"; _ articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che "tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza"; _ articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare con qualche chance alla procedura di mobilità, stante l'accantonamento di posti in favore di docenti immessi in ruolo in epoca successiva e con minore punteggio, quindi con titoli e requisiti palesemente inferiori; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito; • ed in quanto la

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

VI° MOTIVO

SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso. Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012. L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa. Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso. Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica. E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012. La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori). Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza n.238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quantospesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). … a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)". Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenza 28.09.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017) e Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017).

VII° MOTIVO

DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ART. 470 TU IN MATERIA SCOLASTICA

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo; dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia; della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge". Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza; art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose"; articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che "tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza"; articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti uguali o inferiori; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito; • ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

VII° MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 DEL DLGS 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUTAORIE IN TEMA DI MOBILITA' VOLONTARIA

Il MIUR continua a coniare atti di reclutamento dei docenti, ne è prova l'ultimo concorso straordinario bandito in data 2018 dal DL 87/18 (convertito in legge 96/18).

Non solo.

Il MIUR sta utilizzando le graduatorie di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

La Cassazione di contro, ha precisato che "non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale".

Il MIUR, quindi, sta coniando una mobilità contravvenendo al principio, confermato anche dalla Cassazione con recentissima sentenza del 2017, secondo cui rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.

In ossequio all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il MIUR ancor prima di bandire procedure di reclutamento avrebbe dovuto dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.

La nostra Costituzione si rifà al principio di buon andamento sanciti dall'art. **97 Cos**t., al fine di realizzare economie di spesa – favorendo così il passaggio diretto di personale dipendente pubblico, a parità di inquadramento, tra diverse amministrazioni.

La mobilità interprovinciale dei docenti deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all'esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la P.A. globalmente considerata, posto che – pur variata l'amministrazione di appartenenza – il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.

Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riflettersi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

Anche in quest'ultimo caso infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.

In conclusione, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (**legge n. 246/2005**), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente.

RAPPORTO TRA SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E INDIZIONE DI NUOVO CONCORSO

È principio generale che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente dovessero rendersi disponibili. In tal senso, dispone l'art. 15, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui "le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili". Per gli enti locali, di analogo contenuto, è la disposizione contenuta nell'art. 91,

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 ("Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo"). Ne consegue che, fermo il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione "per l'eventuale copertura", l'unico limite **allo scorrimento della graduatoria.**

In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366). La PA, dunque, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). Come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 14/2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione,

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché sono noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria.

VII° MOTIVO

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.

La parte ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, possa essere valicata da colleghi con punteggio inferiore. Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost,, disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

XI° MOTIVO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITA' E BUONA ANDAMENTO DELLA P.A.. Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito, la ricorrente si è comunque vista preclusa la

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

possibilità di trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda, a causa dell'illegittimo trasferimento concesso ad altri docenti che, sebbene partecipassero alla stessa fase di mobilità ed erano stati assunti – ANNI DOPO LA PARTE RICORRENTE – in fase C del piano straordinario di assunzioni dalle Gae, vantavano per di più un minor punteggio ai fini dei trasferimenti rispetto alla ricorrente. Come più volte evidenziato, infatti, la ricorrente vantava ai fini dei trasferimenti un punteggio di 72 punti (oltre ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare). Tuttavia, parecchi docenti con minore o uguale punteggio hanno ottenuto il trasferimento in luogo della ricorrente. Come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 14.09.2016, Tribunale di Foggia, ordinanza 5.10.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016 e Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016). Vantando un maggior punteggio ai fini della mobilità, la ricorrente aveva quindi diritto al trasferimento in luogo anche dei predetti docenti.

** ** **

8.2. SULLA MANCANZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA'.

Con la metodologia coniata nell'atto impugnato, sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti si fonderà l'assegnazione con l'individuazione delle sedi.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

In merito si osserva che secondo le previsioni contrattuali l'Amministrazione deve considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza; l'ordine in cui vanno formate le graduatorie, quindi, deve essere dato dal più alto punteggio; - operando, invece, nel modo contestato l'individuazione della sede avverrà di fatto in modo sostanzialmente casuale, dipendendo dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente.

Ciò con grave nocumento per la signora Pellegrino!

Occorre osservare, infatti, che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce da quanto normalmente avviene in materia di graduatorie concorsuali; - va, invero, applicato il principio di imparzialità di cui all'art.97 della Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. In merito si fa espresso richiamo: La procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza che contrasta con i cardini di imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011). In conclusione, il modus procedendi appare illegittimo, in quanto la priorità all'ordine delle preferenze non scaturisce necessariamente dalle previsioni contenute nel CCNL. Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che in punto di onere della prova spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga alla regola generale essendo in possesso di tutti i dati tecnici (cfr. Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.234/16 - doc. 3 0).

SULL'OMESSA VALUTAZIONE DEL TITOLO SSIS

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Il titolo di specializzazione, infatti, del tutto immotivatamente, e stato estromesso dal computo del punteggio utile per la composizione della graduatorie di mobilità in relazione alla posizione del docente PELLEGRINO. Una privazione grave, illegittima e priva di base ratificante. Non vi è a chi non sfugge la circostanza che tale punteggio era stato pienamente riconosciuto ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. E la *ratio* non è di poco conto. **Esiste, infatti, un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto all'abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all'insegnamento.**

Alle abilitazioni SSIS va attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari. Il valore aggiunto retribuito con un punteggio ulteriore all'abilitazione SSIS, in ragione della peculiarità dei contenuti formativi e delle relative ricadute sul piano delle capacita didattiche dello specializzato, consiste proprio nell'attribuzione dei previsti 12 punti. Anche l'elaborazione giurisprudenziale che si e andata sul punto delineando conferma come l'attribuzione di "un punteggio fisso aggiuntivo" al diploma SSIS, nella misura che sara poi determinata dall'art. 8 del decreto n. 268 del 2001, "risulti pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli" (, 13 agosto 2002, n. 7121), costituendo detto punteggio "il doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e all'elevato livello di preparazione che e raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS" (CdS, VI, 30 dicembre 2002, n. 8252 confermativa di detta sent. n.7121/2002). Non e qui il caso di ripercorrere le ampie sequenze argomentative svolte dalla giurisprudenza a sostegno della legittimita, sulla base del dato normativo di riferimento, dell'attribuzione di un particolare e ulteriore punteggio ai docenti SSIS. Si riporta una piccola parte dell'orientamento giurisprudenziale (oltre alle sentenze sopra enunciate,sono state pertinentemente richiamate le decisioni del CdS n. 8499/2003 e della Sezione n. 9255/2006 e n. 6339/2003; cui possono aggiungersi le sentenze della Sezione nn. 4731/2002, 5119/2002,5121/2002, 7140/2004 e 552/2006; nonche del CdS, VI, n. 495/2003).

Del resto anche il Tribunale di Palermo con sentenza 2320/19 del 06.06.2019 ha riconosciuto il punteggio SSis al ricorrente ai fini della mobilità (**cfr. all.11 -12**)

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Tutto quanto sopra premesso

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DI MESSINA

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa

Previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della docente e previa dichiarazione di nullita'e/o disapplicazione dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 valevole per il triennio 2019/2022 e dell'ordinanza n. 82 del 23 marzo 2020, per violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo, così provvedere:

- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata con precedenza ad una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza dal n. 1 al n. 15 della propria istanza di mobilità 2020 segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in uscita e nei movimenti in entrata.
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 470, comma 1 del DLGS 297/1994.
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in una delle scuole, comuni e provincie indicate nella propria istanza di mobilità dal n. 1 al n. 15 in relazione al punteggio dalla stessa vantato pari a punti 55, punteggio superiore rispetto ai nominativi dei soggetti che oggi si trovano nelle scuole, comuni, provincie dalla stessa opzionati in sede di domanda e che presentano punteggio inferiore.

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in una delle scuole, comuni e provincie indicate nella propria istanza di mobilità dal n. 1 al n. 15 in relazione al punteggio dalla stessa vantato pari a punti 55, punteggio superiore rispetto ai nominativi dei soggetti vincitori di concorso 2012.
- Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento delle ricorrente presso una delle scuole, comuni e provincie indicati con l'ordine di preferenza dal n. 1 al n. 15 e segnatamente il trasferimento da RCMM84501B - ISTITUTO PRIMO GRADO BOVALINO ad una delle 5 preferenze indicate dalla docente PELLEGRINO nella propria istanza di mobilità 2020/2021.
- Annullare la comunicazione personale afferente l'esito del trasferimento e quindi la posizione in graduatoria di mobilità del 29/06/2020 per le motivazioni di cui in premessa.
- Dichiarare il riconoscimento di punti 12 per il titolo SISSIS posseduto ai fini della corretta composizione delle graduatorie di mobilità come documentata in allegato 12.
- Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ez art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari

Si depositano in via telematica i seguenti documenti in formato digitale:

1. Ordinanza ministeriale 23 marzo 2020.
2. CCNI triennio 2019/2022.
3. Contratto di immissione in ruolo.
4. Notifica trasferimento.
5. Esito del trasferimento del 29/06/2020

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

6. Elenco convocazioni neo immessi in ruolo, quota cento e documenti comprovanti il diritto della ricorrente con particolar riferimento ai posti liberi e disponibili per la classe di concorso:

7. Ordinanza Consiglio di Stato 2019.
8. Ordinanze Tar Lazio 2020.
9. Reclamo
10. A.P.
11. Sentenza Tribunale di Palermo.
12. SISSIS.
13. Rielaborazione dati pensionamento.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it)

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura di mobilità seguita dal MIUR. Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere **notificato a tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto il**

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

diritto di precedenza (migliaia). Rilevato che, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa. L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "… le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo …" (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003).

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178- 179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

in funzione del Giudice Unico del Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1.Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR e delle seguenti amministrazioni:

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore,* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Messina Via dei Mille, Isol.221, n.65 – Messina
- **USR REGGIO CALABRIA** NELLE PERSONE DEI DIRIGENTI PRO TEMPORE rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e Catania, presso la cui sede sono domiciliate per legge Messina Via dei Mille, Isol.221, n.65 – Messina

Palermo addì 08 ottobre 2020

avv. Angela Maria Fasano avv. Stefania Fasano

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2

STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro 260,00.

Con osservanza

Palermo, addì' 08 ottobre 2020

Avv. Angela Maria Fasano avv. Stefania Fasano

Firmato Da: ANGELA MARIA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 39784110af66c5a2